

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulle operazioni di trading online

Con la risoluzione n. 71/E del 1 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento alle operazioni svolte sul mercato Forex e in Opzioni binarie attraverso piattaforme on line. Il documento di prassi risponde agli interrogativi sollevati in merito alla possibilità di recuperare le perdite



Daniele Carlo Trivi
Commercialista
in Milano

subite nell'alveo di tali operazioni adottando il regime del risparmio amministrato. Altresì, nell'interpello proposto, l'istante ha richiesto all'Amministrazione di conoscere le formalità da rispettare per non incorrere in irregolarità di carattere fiscale nel caso in cui tale regime venisse applicato da broker situati in Paesi Ue o Extra Ue e, in particolare, in Paesi a fiscalità privilegiata.

La suddetta risoluzione precisa che i redditi ritratti sul mercato Forex hanno natura di redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. C-quater) del Tuir e, se percepiti da persone fisiche non imprenditori, devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%. Altresì, a norma dell'articolo 68 comma 8 del Tuir, il reddito imponibile deve essere determinato in base alla somma algebrica dei differenziali positivi e negativi, nonché dei proventi ed oneri percepiti o sostenuti in relazione a ciascuno dei rapporti in essere con gli intermediari. La tassazione di tali redditi però, precisa l'Agenzia, deve sempre avvenire a mezzo del regime dichiarativo, non essendo

possibile optare per il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 D.lgs 461/1997 e questo perché i broker esteri non possono agire come sostituti di imposta in Italia. Ed infatti, vale la pena ricordare che la richiesta di applicazione del risparmio amministrato può essere esercitata solo in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione residenti in Italia, nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. ed agenti di cambio. Questo regime, come noto, comporta l'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva del 26% sui predetti redditi da parte degli intermediari abilitati e, dunque, solleva i contribuenti dall'obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi. Nel caso prospettato, invece, poiché i broker esteri non sono soggetti rientrati nel novero di quelli previsti dalla normativa che possono agire come sostitu-

ti di imposta, è necessario che il contribuente indichi i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT «Plusvalenze di natura finanziaria», Sezione II, righe da RT 21 a RT 30 di Unico PF 2016, provvedendo all'autoliquidazione dell'imposta eventualmente dovuta.

Le eventuali minusvalenze eccedenti, inserite al Rigo RT93, colonna 5, potranno poi essere riporate in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. Quanto alle formalità da rispettare, l'Agenzia delle Entrate ha premura di specificare che il contribuente si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai broker esteri che ai fini del calcolo delle minusvalenze/plusvalenze; certificazioni che è tenuto a conservare ai fini di un eventuale riscontro richiesto dall'Amministrazione fiscale. In ultima istanza, l'Agenzia sottolinea che, poiché i rapporti con broker esteri rientrano tra i contratti derivati ed altri rapporti finanziari stipulati al di fuori dei territori dello Stato, il contribuente avrà necessariamente l'obbligo di indicarli nel Quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi, provvedendo altresì ad assolvere l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Per le modalità applicative dell'IVAFE e la compilazione del quadro RW, il contribuente potrà rifarsi alle relative istruzioni contenute nel fascicolo 2 di Unico PF 2016.

